



Bruxelles, 4 febbraio 2021
(OR. en)

9844/08
DCL 1

EEE 19
FSTR 10
FC 2
FIN 202
ECO 62
FISC 62
SOC 311
N 20
ISL 17
FL 19

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: ST 9844/08 RESTREINT UE

data: 23 maggio 2008

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire negoziati sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE alla coesione economica e sociale nel SEE

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 29 gennaio 2021.

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 maggio 2008 (26.05)
(OR. en)**

9844/08

RESTREINT UE

**EEE 19
FSTR 10
FC 2
FIN 202
ECO 62
FISC 62
SOC 311
N 20
ISL 17
FL 19**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 22 maggio 2008

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire negoziati sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE alla coesione economica e sociale nel SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2008) 1904 defin.

All.: SEC(2008) 1904 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.5.2008
SEC(2008)1904 definitivo

RESTREINT UE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad aprire negoziati sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE alla coesione economica e sociale nel SEE

DECLASSIFIED

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad aprire negoziati sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE alla coesione economica e sociale nel SEE

DECLASSIFIED

1. RELAZIONE

1. CONTESTO GENERALE

L'accordo sullo Spazio economico europeo² (accordo SEE) consente alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein (Stati EFTA/SEE) di partecipare a pieno titolo al mercato interno. In stretta relazione a questo, sin dall'entrata in vigore dell'accordo SEE, gli Stati EFTA/SEE hanno contribuito a ridurre le disparità economiche e sociali nel SEE, conformemente a quanto previsto dall'articolo 115 dell'accordo SEE.

I vari contributi finanziari sono stati oggetto di diversi strumenti dal 1994. Dal 1994 al 2004, sono stati attuati due meccanismi finanziari SEE quinquennali consecutivi a titolo del protocollo 38 dell'accordo SEE.

Nel quadro dell'allargamento che nel 2004 ha interessato l'UE e di conseguenza il SEE, è stato negoziato un consistente incremento del contributo finanziario, con una dotazione finanziaria complessiva di 1 167 milioni di € su un periodo di cinque anni (1° maggio 2004 – 30 aprile 2009), dotazione composta di diversi elementi. Un ulteriore importo globale di 140 milioni di euro per la Bulgaria e la Romania è stato negoziato nel contesto degli allargamenti UE e SEE del 2007 per i restanti 28 mesi del quinquennio.

In vista della scadenza, il 30 aprile 2009, degli esistenti accordi relativi ai contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE, occorre che siano lanciati negoziati formali al fine di assicurare che dopo il 2009 gli Stati EFTA/SEE continuino a contribuire finanziariamente ad un livello appropriato e di garantire altresì il corretto ed ininterrotto funzionamento dell'attuazione di tali contributi.

2. ATTUALI CONTRIBUTI FINANZIARI EFTA/SEE

Gli accordi relativi ai contributi finanziari sono attualmente i seguenti:

- il meccanismo finanziario SEE previsto dal protocollo 38 bis dell'accordo SEE: 600 milioni di € per il periodo 1° maggio 2004 – 30 aprile 2009
- il meccanismo finanziario norvegese: 567 milioni di € dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2009
- un addendum al protocollo 38 bis dell'accordo SEE per la Bulgaria e la Romania, per un totale di 72 milioni di € per il periodo 1° gennaio 2007 – 30 aprile 2009
- un accordo CE-Norvegia relativo ad un contributo finanziario bilaterale norvegese alla Bulgaria di 20 milioni di € per il periodo 1° gennaio 2007 – 30 aprile 2009 e

² GU L 1 del 3 gennaio 1994, pag. 1.

- un accordo CE-Norvegia relativo ad un contributo finanziario bilaterale norvegese alla Romania di 48 milioni di € per il periodo 1° gennaio 2007 – 30 aprile 2009.

Ciò significa che a partire dall'adesione della Bulgaria e della Romania, il contributo finanziario globale degli Stati EFTA/SEE è stato di **293,4 milioni di € all'anno**.

Tutti e 15 i beneficiari del fondo di coesione UE sono anche beneficiari dei contributi finanziari multilaterali EFTA/SEE, mentre solo i 12 nuovi Stati membri usufruiscono dei contributi bilaterali della Norvegia. Il criterio di ripartizione del fondo di coesione UE è utilizzato anche nel quadro dei contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE.

3. OBIETTIVI PRINCIPALI DEI CONTRIBUTI FINANZIARI POST-2009 DEGLI STATI EFTA/SEE

3.1 Importo

L'esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nel SEE, come previsto dall'articolo 115 dell'accordo SEE, persiste tuttora in modo evidente e, rispetto alle precedenti prospettive finanziarie dell'UE, nelle nuove prospettive finanziarie 2007-2013, gli Stati membri dell'UE hanno notevolmente incrementato il loro impegno.

Inoltre, il mercato interno diventa sempre più globale ed efficace e i suoi benefici, aumentati sensibilmente, continueranno ad aumentare, non ultimo nell'area dei servizi. Ciò significa che il valore della partecipazione degli Stati EFTA/SEE al mercato interno ha conosciuto una crescita costante e continuerà a crescere sensibilmente.

Nel periodo 2004-2009, i contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE destinati a mitigare le disparità economiche e sociali hanno portato ad ottimi risultati. Su un piano generale, non vi sono stati problemi di assorbimento, anzi, al contrario, il numero delle proposte di progetto è stato superiore alla disponibilità di fondi.

I progetti finanziati hanno sicuramente contribuito al miglioramento della coesione sociale ed economica nel SEE e vi è stato un buon livello di complementarità tra le politiche di coesione dell'UE e l'attuazione del contributo finanziario degli Stati EFTA/SEE. Inoltre, i progetti finanziati hanno permesso agli Stati EFTA/SEE di fornire ai nuovi Stati membri e ai loro cittadini una prova tangibile del loro sostegno al processo di allargamento, in particolare, e alla solidarietà europea, in generale. In diversi casi, oltre a mitigare le disparità sociali ed economiche, i progetti sono andati a supporto di altri obiettivi politici, come nel caso dei progetti transfrontalieri, che sono andati a sostegno della politica di vicinato e della gestione della sicurezza delle frontiere, o dei progetti volti a limitare le emissioni di gas serra, che sono andati ad inserirsi nel contesto della politica in materia di cambiamenti climatici.

Infine, per stabilire l'entità di un incremento adeguato dei contributi finanziari occorre anche tener conto dell'inflazione.

L'insieme degli elementi fin qui esposti porta a ritenere opportuno un congruo aumento del livello globale dei contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE dopo il 30 aprile 2009.

3.2 Struttura, durata, campo di applicazione, beneficiari e attuazione

Struttura: Idealmente, dovrebbe esserci un unico meccanismo di finanziamento SEE a titolo del protocollo 38 dell'accordo SEE e tale meccanismo dovrebbe essere presentato come la struttura preferita dall'UE. Laddove però ciò risultasse inaccettabile per gli Stati EFTA/SEE, la modifica della struttura attuale non rappresenterebbe una priorità per l'UE. La questione potrà essere risolta dagli Stati EFTA/SEE tra loro. L'elemento realmente importante è l'importo globale dei contributi finanziari. Pertanto si propone di presentare la preferenza così come descritto, ma senza indicarla come condizione sine qua non.

Durata: Analogamente, occorre sottolineare che l'UE vorrebbe che i contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE acquistassero carattere permanente. Dal momento però che ci sono già stati tre precedenti di accordi per i contributi finanziari EFTA/SEE di durata quinquennale, le direttive di negoziato dovrebbero lasciare questa opzione aperta per i negoziatori.

Campo di applicazione: L'obiettivo principale dei contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE deve restare la riduzione delle disparità economiche e sociali nel SEE. Tuttavia, come accade per il meccanismo finanziario attuale, tale obiettivo può essere perseguito all'interno di determinati settori prioritari. Si propone di affrontare i negoziati con spirito aperto, nel rispetto di questi settori prioritari, ma con quel tanto di flessibilità che consenta di adattare l'attuazione pratica in funzione delle peculiarità e delle priorità di ciascun singolo paese beneficiario.

Beneficiari: Beneficiari dovrebbero essere gli Stati membri dell'UE ammissibili a beneficiare del fondo di coesione e il criterio di ripartizione da applicare dovrebbe essere lo stesso applicato per il fondo di coesione.

Attuazione: Se da un lato la valutazione complessiva degli attuali contributi finanziari è positiva, questi negoziati rappresenteranno una buona occasione per passare in rassegna in modo globale l'esperienza maturata nel quinquennio 2004-2009 e per adattare opportunamente le disposizioni di attuazione. In linea generale, i futuri contributi finanziari si devono basare su quanto stabilito ed occorre continuare a garantire la complementarità con le politiche ed i progetti dell'UE. Tuttavia, dovrebbe essere ridotto il tetto massimo stabilito per i costi amministrativi globali e dovrebbero essere riviste le attuali prassi relative alle consulenze esterne. Le procedure di attuazione dovrebbero venire alleggerite e fare maggiore affidamento sulle autorità nazionali dei paesi beneficiari. L'assistenza non deve essere vincolata. A prescindere dalla struttura di attuazione, occorre evitare duplicati di lavoro o di procedure. Accanto all'attuale prassi che prevede il finanziamento di singoli progetti, occorrerebbe introdurre i concetti di finanziamento di programmi o di donazioni globali. Occorre che vi sia una certa dose di flessibilità che consenta di tenere conto delle peculiarità di ciascun singolo paese beneficiario e inoltre nell'accordo dovrebbe essere esplicitamente stabilito che un paese beneficiario non deve necessariamente coprire tutti i settori prioritari. Sarà possibile esaminare eventuali altri punti che scaturiscono dall'esperienza già maturata.

Altre questioni: Vi è la possibilità che nel corso dei negoziati, nell'ambito di una voce che gli Stati EFTA/SEE denominano "accesso al mercato", vengano sollevate altre questioni che nel momento in cui si negoziavano gli attuali meccanismi finanziari erano anch'esse oggetto di negoziato. Nel caso in cui ciò si verificasse, tali questioni verranno affrontate opportunamente e con uno stretto coordinamento tra i servizi della Commissione e gli Stati membri dell'UE.

2. RACCOMANDAZIONE

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione raccomanda che il Consiglio decida quanto segue:

- La Commissione è autorizzata ad aprire negoziati con l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia in relazione ai futuri contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE alla coesione economica e sociale nel SEE,
- la Commissione condurrà questi negoziati conformemente alle direttive di cui in allegato e in consultazione con un apposito comitato nominato dal Consiglio.

DECLASSIFIED

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

1. OBIETTIVO GENERALE

Ottenere il mantenimento dei contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE alla coesione economica e sociale nel SEE con un congruo aumento globale.

2. INIZIO DEI NEGOZIATI

È opportuno che in negoziati inizino al più presto dopo l'adozione delle presenti direttive e che tendano a concludersi entro la fine del 2008.

3. CONTENUTO DELL'ACCORDO DA OTTENERE

- L'incremento dei contributi finanziari degli Stati EFTA/SEE deve riflettere la costante esigenza di ridurre le disparità sociali ed economiche nel SEE, il più consistente impegno della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di coesione, i benefici del mercato interno e i risultati estremamente positivi dei contributi finanziari 2004-2009, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di proposte di progetto, di gran lunga più elevato dei fondi disponibili.
- Se possibile, una ristrutturazione degli attuali meccanismi finanziari in un unico strumento. I paesi beneficiari devono essere gli stessi che beneficiano del fondo di coesione.
- Preferibilmente una base permanente per i contributi finanziari; in alternativa, un nuovo accordo della durata di cinque anni.
- Una revisione degli attuali settori prioritari, la semplificazione e l'alleggerimento delle procedure di attuazione, che evitino duplicati di lavoro, nonché una riduzione dei costi amministrativi. Occorre che vi sia una certa dose di flessibilità che consenta di tenere conto delle peculiarità di ciascun singolo paese beneficiario e inoltre nell'accordo dovrebbe essere esplicitamente stabilito che un paese beneficiario non deve necessariamente coprire tutti i settori prioritari.
- Nel caso in cui gli Stati EFTA/SEE sollevassero altre questioni, tali questioni verranno affrontate opportunamente e con uno stretto coordinamento tra i servizi della Commissione e gli Stati membri dell'UE.

Nel corso dei negoziati, tra la Commissione e gli Stati membri devono tenersi regolari consultazioni all'interno del gruppo EFTA circa i progressi effettuati e la linea da adottare per le fasi successive.

4. ENTRATA IN VIGORE

I negoziati dovrebbero essere condotti e conclusi rapidamente per garantire l'entrata in vigore degli strumenti di adattamento dei suddetti accordi il 1° maggio 2009, se necessario in via provvisoria.

DECLASSIFIED

SCHEDA FINANZIARIA

DATA:

1. LINEA DI BILANCIO:
n.a.

STANZIAMENTI:

2. TITOLO:

Adattamento dei seguenti accordi:

- Accordo sullo Spazio economico europeo
- Accordo del 2004 tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004- 2009
- Accordo del 2004 in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli
- Protocollo aggiuntivo del 2004 all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
- Protocollo aggiuntivo del 2004 all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
- Accordo del 2007 tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria
- Accordo del 2007 tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania
- Protocollo aggiuntivo del 2007 all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
- Protocollo aggiuntivo del 2007 all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

3. BASE GIURIDICA:
Articoli 133, 300 e 310 del trattato CE

4. OBIETTIVI:				
5. INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO IN CORSO	ESERCIZIO SUCCESSIVO	
Nessuna	(milioni di euro)	[Anno n] (milioni di euro)	[n+1] (milioni di euro)	
5.0 SPESE				
- A CARICO DEL BILANCIO CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
- DEI BILANCI NAZIONALI DI ALTRI SETTORI				
5.1 ENTRATE				
- RISORSE PROPRIE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
- SUL PIANO NAZIONALE				
	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
5.0. PREVISIONI DI SPESA				
1				
5.1. PREVISIONI DI ENTRATA				
1				
5.2 METODO DI CALCOLO:				
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				NO
OSSERVAZIONI:				